

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA**  
**CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 3 – ELETTRONICA**  
**CIG N. 822901914E**

*Oggetto* **Polizza Elettronica**

*Contraente* **AMIU GENOVA S.p.a.**  
Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova  
C.F / P.IVA: 03818890109

*Decorrenza* 30 giugno 2020 (ore 24.00) – 30 giugno 2023 (ore 24.00)

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>SCHEDA DI COPERTURA .....</b>	<b>6</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....</b>	<b>7</b>
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 3 Modifiche dell'assicurazione .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 4 Aggravamento del rischio .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 5 Diminuzione del rischio .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 6 Recesso in caso di sinistro .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 7 Durata del contratto .....</i>	<i>7</i>
<i>art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente .....</i>	<i>8</i>
<i>art. 9 Oneri fiscali .....</i>	<i>8</i>
<i>art. 10 Foro competente .....</i>	<i>8</i>
<i>art. 11 Rinvio alle norme di legge .....</i>	<i>8</i>
<i>art. 12 Broker incaricato .....</i>	<i>8</i>
<i>art. 13 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari .....</i>	<i>8</i>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE .....</b>	<b>10</b>
<i>art. 14 Rischio assicurato .....</i>	<i>10</i>
<i>art. 15 Esclusioni .....</i>	<i>10</i>
<i>art. 16 Conservazione delle cose assicurate .....</i>	<i>11</i>
<i>art. 17 Obblighi in caso di sinistro .....</i>	<i>11</i>
<i>art. 18 Esagerazione dolosa del danno .....</i>	<i>11</i>
<i>art. 19 Procedura per la valutazione del danno .....</i>	<i>11</i>
<i>art. 20 Mandato dei Periti .....</i>	<i>11</i>
<i>art. 21 Determinazione del danno .....</i>	<i>12</i>
<i>art. 22 Valore assicurabile – Assicurazione parziale .....</i>	<i>13</i>
<i>art. 23 Limite massimo dell'indennizzo .....</i>	<i>13</i>
<i>art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni .....</i>	<i>13</i>
<i>art. 25 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....</i>	<i>13</i>
<i>art. 26 Ispezione delle cose assicurate .....</i>	<i>13</i>
<i>art. 27 Pagamento dell' indennizzo .....</i>	<i>13</i>
<b>CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI) .....</b>	<b>14</b>
<i>art. 1- Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica .....</i>	<i>14</i>
<i>art. 2 - Impianto di condizionamento .....</i>	<i>14</i>
<i>art. 3- Danni da furto .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 4- Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 5 - Impianti ed apparecchi elettroacustici .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 6 – Identificazione enti assicurati .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 7 – Scoperto/franchigia .....</i>	<i>15</i>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE ) .....</b>	<b>16</b>
<b>A) – MAGGIORI COSTI .....</b>	<b>16</b>
<b>B) – SUPPORTI DI DATI .....</b>	<b>16</b>

**C) – SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO ..... 17**

**D) – PROGRAMMI IN LICENZA D’USO ..... 17**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato</b>	<p>La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Ente Contraente;</li> <li>- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li> <li>- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.</li> </ul>
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice
<b>Broker</b>	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
<b>Sistema o Impianto</b>	il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio
<b>Apparecchio</b>	l'elemento funzionante autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.
<b>Somma assicurata</b>	Il valore in base al quale è stipulata l'assicurazione
<b>Scoperto</b>	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
<b>Contratto di Assistenza Tecnica</b>	Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera non determinati da cause esterne.
<b>Dati</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi
<b>Programma standard in</b>	Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il Fornitore per il

<b>licenza d'uso</b>	periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
<b>Supporti dati</b>	Materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

## SCHEDA DI COPERTURA

**Contraente/Assicurato AMIU GENOVA SpA**

**Domicilio :** Via Gabriele D'Annunzio 27 – Genova

**Codice Fiscale/Partita Iva :** 03818890109

Descrizione	Somma Assicurata	Premio Lordo
1. n. 2 stazioni geodetiche robotiche per monitoraggio. mod Leica TM50	€ 50.000,00	€ .....
2. <b>Sistemi elettronici per Elaborazione Dati</b> (Personal Computer, notebook, monitor, server, storage, stampanti, plotter, scanner, ups, apparti rete, centralini telefonici, telefoni IP, terminal operativi .il tutto ad uso esclusivo ufficio)	€ 240.000,00	€ .....
3. <b>Maggiori Costi</b> (come da condizione particolare A) Indennizzo giornaliero in €. 500,00 Per giorni n° 30 Indennizzo massimo in €. 15.000,00	€ 100.000,00  € 70.000,00	€ .....  € .....
4. <b>Supporto Dati</b> (come da condizione particolare B) Indennizzo massimo per singolo supporto 30% della somma assicurata con il limite di €. 1.000,00		
5. <b>Socio Politici</b> (come da condizione particolare C) Indennizzo massimo 60% della somma assicurata		
6. <b>Inondazioni, Alluvione, Allagamenti</b> Indennizzo massimo 60% della somma assicurata alle partite 1 , 2 e 3		
<b>Totale del premio</b>		€

Ai fini della presente copertura gli enti assicurati alla partita 1- 2) sono identificati dai libri cespiti dell'Assicurata

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni in esatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 30/06/2020) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

### **art. 3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **art. 4 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **art. 5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **art. 6 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **art. 7 Durata del contratto**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2020 fino alle ore 24 del 30/06/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio

diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

#### **art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **art. 9 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **art. 10 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **art. 11 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **art. 12 Broker incaricato**

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

#### **art. 13 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.



Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

### **art. 14 Rischio assicurato**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### **art. 15 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- o) A cose per le quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione, per le part. 1), 2) e 4);
- p) ad accumulatori elettrici/batterie;
- q) ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- r) causati da qualunque tipo di "virus";
- s) a telefoni cellulari, portatili e cordless.

La Società, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza della relativa partita:

- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinate al commercio (Condizione particolare R);
- programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato (Condizione particolare Q);
- conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione particolare E);
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (Condizione particolare F);
- personal computer portatili (Condizione particolare I);

**art. 16 Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

**art. 17 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

**art. 18 Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**art. 19 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**art. 20 Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità al disposto dell'art. 21 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerenti all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **art. 21 Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) Si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A. 1) defalcato dell'importo come ad A.2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 17, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A.1)

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o d'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B.1), defalcato dell'importo stimato come a B.2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) e nessuna delle condizioni di cui al punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B.3), defalcato dell'importo stimato come a B.4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A.

,eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B. (stima B1–B2 oppure B3–B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratti gli scoperti/franchigie pattuiti in polizza.

**art. 22 Valore assicurabile – Assicurazione parziale**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

**art. 23 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

**art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

**art. 25 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e dalla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**art. 26 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**art. 27 Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15a).

## CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI)

### **art. 1- Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

### **art. 2 - Impianto di condizionamento**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

### **art. 3– Danni da furto**

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, pervia ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cmq.

I danni materiali e diretti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
  - 1) rottura, scasso;
  - 2) uso fraudolento di chiavi false o automatiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

**Art. 4– Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata**

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto.

**Art. 5 - Impianti ed apparecchi elettroacustici**

Sono esclusi dall’assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagine.

**Art. 6 – Identificazione enti assicurati**

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere e mettere a disposizione della compagnia tutte le registrazioni contabili dalle quali si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle cose assicurate durante il corso della garanzia.

**Art. 7 – Scoperto/franchigia**

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Particolari e Speciali, resta convenuto che per ogni sinistro e partita assicurata il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione delle seguenti percentuali di scoperto e precisamente:

- 15% relativamente alle part. 1), 2), 3), 4), 5), 6)

e con una franchigia frontale minima di €. 1.000,00

## CONDIZIONI PARTICOLARI ( VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE )

### **A) – Maggiori Costi**

- 1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.  
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
  - a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
  - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
  - c) prestazioni di servizi da terzi.
- 2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
  - a) Limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
  - b) Eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
  - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
  - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
  - e) danni ai supporti di dati;
  - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni generali di Assicurazione.
- 4) Il periodo dell'indennizzo sopra indicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o di impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.
- 5) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- 6) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.
- 7) A parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o fax.
- 8) Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o fax di notifica.

### **B) – Supporti di dati**

- 1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.  
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.  
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.  
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.



- 2) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 3) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato in polizza.
- 4) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati di somma superiore a quella indicata in polizza.
- 5) A parziale deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o fax.

**C) – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

A parziale deroga dell'art. 15 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 15 l) sopramenzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata o non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza quale franchigia per l'estensione medesima;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo per l'estensione medesima.

**D) – Programmi in licenza d'uso**

In caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato in polizza. A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o fax.